



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

Messaggio 201

Comunicazione della Commissione - TRIS/(2024) 3025

Direttiva (UE) 2015/1535

Notifica: 2024/0578/IT

Ritrasmissione della risposta dello Stato membro notificante (Italy) a una richiesta di informazioni supplementari (INFOSUP) di European Commission.

MSG: 20243025.IT

1. MSG 201 IND 2024 0578 IT IT 17-01-2025 12-11-2024 IT ANSWER 17-01-2025

2. Italy

3A. MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Dipartimento Mercato e Tutela

Direzione Generale Consumatori e Mercato

Divisione II - Normativa tecnica - Sicurezza e conformità dei prodotti, qualità prodotti e servizi

00187 Roma - Via Molise, 2

3B. Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)

4. 2024/0578/IT - SERV60 - Servizi Internet

5.

6. In riferimento alla richiesta di informazioni supplementari formulata dalla Commissione circa la notifica 2024/0578/IT recante "Modalità tecniche e di processo per l'accertamento della maggiore età degli utenti ai sensi dell'articolo 13 bis del decreto legge 5 settembre 2023, n. 123 convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159" l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni fornisce le seguenti informazioni secondo l'ordine riportato nella richiesta stessa:

1. Si invitano le autorità italiane a chiarire se le disposizioni del progetto notificato siano destinate ad applicarsi ai prestatori dei servizi della società dell'informazione ai sensi della direttiva 2000/31/CE. In caso affermativo, i servizi della Commissione desiderano ricevere ulteriori informazioni in merito a quanto segue:

a) se il progetto notificato si applicherebbe ai prestatori dei servizi della società dell'informazione stabiliti nel territorio di Stati membri diversi dall'Italia;

b) quali sarebbero gli obblighi applicabili a tali prestatori dei servizi derivanti dal progetto notificato;

c) se le autorità italiane abbiano individuato tali prestatori o quale sarebbe la base per individuarli;

d) in che modo le autorità italiane intendono rispettare i requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31/CE, di cui anche all'articolo 28 bis, paragrafi 1 e 5, della direttiva 2010/13/UE [come modificata dalla direttiva (UE) 2018/1808]; in particolare alla luce della sentenza della CGUE nella causa C-376/22.

In via preliminare, si ritiene opportuno osservare che lo schema di regolamento notificato dà attuazione a quanto previsto da una norma di rango primario e, segnatamente, dall'articolo 13-bis ("Disposizione per la verifica della maggiore età per l'accesso a siti pornografici") del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale" convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 (cd. "Decreto Caivano").

Più in dettaglio, il comma 1 del richiamato articolo 13-bis ha introdotto un divieto per i minori nell'accesso a contenuti aventi carattere pornografico, in quanto detti contenuti minano il rispetto della loro dignità compromettendone il benessere fisico e mentale, e così costituendo un problema di salute pubblica.



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

Il successivo comma 2 riguarda l'ambito soggettivo della predetta previsione in quanto prevede che i gestori di siti web e i fornitori delle piattaforme di condivisione video, che diffondono in Italia immagini e video a carattere pornografico, sono tenuti a verificare la maggiore età degli utenti, al fine di evitare l'accesso a contenuti pornografici da parte di minori degli anni diciotto.

Il successivo comma 3 attribuisce ad AGCOM il compito di stabilire, sentito il Garante per la protezione dei dati personali le modalità tecniche e di processo che i gestori di siti web e i fornitori delle piattaforme di condivisione video sono tenuti ad adottare per l'accertamento della maggiore età degli utenti, assicurando un livello di sicurezza adeguato al rischio e il rispetto della minimizzazione dei dati personali raccolti in ragione dello scopo.

Il comma 4 dell'articolo 13-bis prevede poi che i gestori di siti web e i fornitori delle piattaforme di condivisione video entro sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento dell'Agcom si dotino di efficaci sistemi di verifica della maggiore età conformi alle prescrizioni impartite nel predetto provvedimento.

Infine, il comma 5 attribuisce ad AGCOM il compito di vigilare sulla corretta applicazione dell'intero articolo 13-bis prevedendo, in caso di inadempimento, la possibilità di contestare, anche d'ufficio, ai gestori di siti web e ai fornitori delle piattaforme di condivisione video l'eventuale violazione riscontrata diffidandoli ad adeguarsi entro venti giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, e AGCOM adotta ogni provvedimento utile per il blocco del sito o della piattaforma fino al ripristino, da parte gestori di siti web e ai fornitori delle piattaforme di condivisione video, di condizioni di fornitura conformi ai contenuti della diffida impartita.

Al riguardo si rappresenta che la Scrivente, essendo un'Autorità amministrativa indipendente non ha competenze legislative, bensì di regolazione secondaria. Pertanto, il Regolamento in oggetto dà attuazione ad una previsione legislativa di rango primario (ex art. 13-bis del Decreto Caivano).

Inoltre, la Scrivente ritiene utile osservare che la misura notificata è del tutto analoga a quella notificata dalla Francia sul medesimo tema dell'age verification <https://technical-regulation-information-system.ec.europa.eu/it/notification/24221> che si pone l'obiettivo di tutelare i minori specificatamente nei confronti dei siti con contenuti pornografici e che proprio in questi giorni è stata attuata dal regolatore francese ARCOM.

Ciò posto, si ritiene necessario osservare che la misura notificata consiste nell'individuazione di un sistema di requisiti generali e di indicatori di performance efficace, idoneo e funzionale di cui i soggetti tenuti; ai sensi della Legge, dovranno tener conto nel realizzare un sistema di age assurance. In particolare, si ritiene opportuno rilevare sin d'ora che l'Autorità intende adottare un approccio tecnologicamente neutrale, che lascia ai soggetti individuati una ragionevole libertà di valutazione e scelta, stabilendo tuttavia i principi e requisiti che devono essere soddisfatti dai sistemi messi in campo. Inoltre, l'Autorità, come si può leggere nel corpo del testo notificato, ha inteso estendere le medesime modalità su base volontaria, anche da parte di altri soggetti rispetto a quelli qui direttamente regolati e con riferimento ad ulteriori tipologie di contenuti, oltre a quelli a carattere pornografico, che potrebbero comunque nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori.

Relativamente alle osservazioni formulate, in risposta alla prima domanda l'Autorità ritiene che le disposizioni riportate nel progetto non si rivolgono in maniera generale ed astratta nei confronti di tutti i prestatori dei servizi della società dell'informazione ai sensi della direttiva 2000/31, ma solo nei confronti di specifici prestatori di tali servizi ossia (1) i gestori di siti web e (2) fornitori di piattaforme di condivisione video che diffondono in Italia immagini e video a carattere pornografico.

In ragione di tanto, il progetto notificato si applica esclusivamente a tale specifiche categorie di prestatori della società dell'informazione a prescindere dal luogo di stabilimento.

Con specifico riferimento alla richiesta di informazioni relativa agli obblighi applicabili a tali prestatori dei servizi derivanti dal progetto notificato, l'Autorità osserva che ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 4, del Decreto Caivano, i predetti soggetti (ossia gestori di siti web e i fornitori delle piattaforme di condivisione video che diffondono in Italia immagini e video a carattere pornografico) sono tenuti a dotarsi di efficaci sistemi di verifica della maggiore età conformi alle prescrizioni impartite nel provvedimento notificato. Tali soggetti dovranno verificare l'età degli utenti al fine di evitare l'accesso a contenuti pornografici da parte di minori degli anni diciotto, nel rispetto delle modalità tecniche e di processo previste dallo schema di regolamento notificato.

Relativamente alla richiesta riguardante l'individuazione di tali soggetti, l'Autorità rileva che, come già anticipato, non trattandosi di una previsione generale ed astratta, la stessa si rivolge solo ai gestori di siti web e ai fornitori delle piattaforme di condivisione video che diffondono in Italia immagini e video a carattere pornografico.

In particolare, con specifico riferimento ai fornitori delle piattaforme di condivisione video, i soggetti interessati dal Regolamento saranno quelli individuati e censiti dal database MAVISE dell'Osservatorio europeo dell'Audiovisivo



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

specificatamente dedicati alla diffusione di contenuti per adulti, il cui numero risulta pari a circa 50 soggetti (https://mavise.obs.coe.int/advanced-search?service_type=4&genre=1).

Infine, quanto al rispetto dei requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31/CE, nonché all'articolo 28-bis, paragrafi 1 e 5, della direttiva 2010/13/UE (come modificata dalla direttiva 2018/1808) si osserva - in analogia a quanto recentemente rappresentato in tema di tutela dei minori (2022/638/I - <https://technical-regulation-information-system.ec.europa.eu/it/notification/17522> - e 2023/0208/I <https://technical-regulation-information-system.ec.europa.eu/it/notification/23694>), che l'AGCOM, nella bozza di Regolamento notificato, ha inteso definire esclusivamente le modalità tecniche e di processo che i soggetti rientranti nell'ambito soggettivo di applicazione della norma dovranno implementare per verificare l'età degli utenti al fine di evitare l'accesso a contenuti pornografici online da parte di minori degli anni diciotto.

La ratio di tale misura risiede nell'esigenza di tutelare i minori - in linea con le previsioni recate dal Regolamento 2065/2022 DSA e, in particolare, dall'articolo 28 - dai contenuti per adulti in quanto "mina il rispetto della loro dignità e ne compromette il benessere fisico e mentale, costituendo un problema di salute pubblica".

Proprio in linea con quanto previsto dall'articolo 3 par. 4 della Direttiva e-commerce, la tutela dello sviluppo psico-fisico dei minori da contenuti, come quelli pornografici, che possono essere rischiosi e nocivi per la loro crescita, rientra tra l'altro nella tutela dell'ordine pubblico interno o internazionale.

In questo senso, vale rilevare come le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, da ultimo, nella sentenza n. 9006 del 2021, abbiano affermato che: "Il Collegio presta convinta adesione alla nozione di ordine pubblico internazionale elaborata nella pronuncia delle S.U. n. 16601 del 2017 e ribadita nella più recente n. 12193 del 2019. Entrambe le pronunce si collocano nel solco della concezione aperta e universalistica dell'ordine pubblico internazionale, già espressa in precedenti orientamenti, riconoscendo ai principi di ordine pubblico internazionale non soltanto la funzione di limite all'applicazione della legge straniera (articolo 16 l. n. 218 del 1995) ed al riconoscimento di atti e provvedimenti stranieri (articolo 64 l. n. 218 del 1995) ma anche quella di promozione e garanzia di tutela dei diritti fondamentali della persona, attraverso i principi provenienti dal diritto dell'Unione Europea, delle Convenzioni dei diritti sulla persona cui l'Italia ha prestato adesione e con il contributo essenziale della giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte europea dei diritti dell'uomo".

In linea più generale, con riferimento a quanto stabilito nella direttiva e-commerce, occorre rilevare che all'articolo 3, paragrafo 4 della stessa vengono individuate le deroghe alle previsioni recate dai paragrafi 1 e 2 della medesima norma. Si tratta di fattispecie degne di particolare tutela: la tutela dei minori, del consumatore ivi incluso l'investitore e la lotta contro l'incitamento all'odio razziale, sessuale, religioso o etnico, nonché violazioni della dignità umana della persona cui si aggiungono le deroghe di cui agli allegati 1 e 2 tra cui compare la tutela del diritto d'autore.

In quest'ottica, vale segnalare che la scrivente Autorità, sin dal 2013, ha adottato una procedura volta all'accertamento e alla cessazione delle violazioni in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettroniche, in attuazione degli articoli 14, 15 e 16 del citato decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, disciplinata dal Regolamento adottato con la Delibera n. 680/13/CONS, oggetto di notifica (procedura di notifica n. 2013/0496/I).

La norma, infatti, non riguarda, come detto, altri soggetti della società dell'informazione se non quelli che utilizzano chiaramente i propri servizi per ospitare contenuti per adulti e trova giustificazione nella necessaria azione di tutela dei minori. Cionondimeno, le misure previste nei confronti dei predetti soggetti lasciano completamente liberi questi ultimi nella scelta del soggetto terzo indipendente.

Inoltre, le misure adottate sono proporzionali a tali obiettivi (punto iii) dell'articolo 3, par. 4 della Direttiva e-commerce).

Lo schema di regolamento, infatti, avendo come obiettivo quello di regolare i sistemi di garanzia dell'età nei confronti dei soli siti web e delle sole piattaforme che diffondono in Italia contenuti pornografici, indica le generali modalità di processo che devono essere implementate da tali sistemi, ha come requisito fondamentale quello della proporzionalità delle regole stabilite rispetto agli obiettivi stabiliti dalla legge. Tale principio costituisce un requisito generale, di carattere primario, che fa riferimento alla ricerca del giusto equilibrio tra i mezzi utilizzati per raggiungere l'obiettivo prefissato, nel caso di specie la verifica dell'età, e il suo impatto sulla limitazione dei diritti delle persone. Il soggetto tenuto, ai sensi della legge, a realizzare il sistema di controllo dell'età per l'accesso ai contenuti, deve utilizzare uno strumento per quanto possibile non invasivo per raggiungere l'obiettivo prefissato. Inoltre, in base al principio di accountability di cui agli artt. 5(2) e 24 del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), è previsto che siano i "soggetti regolamentati" a scegliere gli strumenti di garanzia dell'età da implementare nel proprio servizio e a dimostrare l'efficacia dello strumento utilizzato secondo i principi e requisiti generali fissati dallo schema di regolamento dell'Autorità, nonché la conformità del medesimo strumento ai principi e alle regole in materia di protezione dei dati, in particolare, quello di proporzionalità. In



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

tale contesto, lo schema di regolamento considera anche l'impatto dello strumento utilizzato sui "diritti delle persone" da considerare come diritti e libertà fondamentali.

Alla luce di quanto rilevato si comprende anche la diversa portata del regolamento rispetto alla previsione austriaca oggetto della recente pronuncia della Corte di Giustizia del 9 novembre 2023 nella causa C-376/22 relativa al procedimento Google Ireland Limited, Meta Platforms Ireland Limited, Tik Tok Technology Limited contro Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria). Infatti, la misura notificata riguarda previsioni non generali ed astratte, ma puntuali e specifiche in quanto relative a determinati soggetti della società dell'informazione che ospitano contenuti per adulti come tali identificabili senza alcun bisogno di controllo ex ante in linea con l'articolo 8 del DSA. Inoltre, definendo in maniera puntuale tutte le fasi del processo di verifica dell'età da realizzare ad opera di determinati prestatori di servizi (che distribuiscono contenuti pornografici mediante siti web e piattaforme di video sharing), senza specificare, dal punto di vista tecnico, i particolari protocolli, i prodotti e le tecnologie da utilizzare che restano in capo ai fornitori, non costituisce – anche sotto tale profilo – un provvedimento generale ed astratto ai sensi di quanto statuito dalla Corte di Giustizia Europea.

2. Le autorità italiane sono gentilmente invitate a chiarire se il progetto notificato si applicherebbe ai prestatori dei servizi di intermediazione online ai sensi del regolamento (UE) 2022/2065. In caso affermativo, la Commissione desidera ricevere maggiori informazioni sui vari tipi di servizi contemplati dal progetto notificato e sugli obblighi esatti che si applicherebbero ad essi.

Come sopra anticipato, lo schema di regolamento si applica ad una specifica sottocategoria di prestatori di servizi intermediari di tipo hosting ai sensi del regolamento (UE) 2022/2065 quali i gestori di siti web e le piattaforme di condivisione video che diffondono in Italia immagini e video a carattere pornografico.

Le misure previste in capo a tali soggetti riguardano l'implementazione di meccanismi di garanzia dell'età, al fine di evitare che i contenuti pornografici siano accessibili da parte dei minori di anni 18, nel rispetto dei requisiti generali definiti dallo schema di regolamento, nonché obblighi di comunicazione all'Autorità circa i soggetti terzi a cui è affidata l'attività di verifica dell'età (soggetto terzo indipendente), unitamente a una relazione contenente ogni informazione utile sul soggetto, sulla modalità di verifica dell'età e sulle ragioni della scelta, ai fini dell'attività di vigilanza di competenza e, infine, obblighi di trasparenza nei confronti degli utenti.

3. Si invitano le autorità italiane a fornire ulteriori delucidazioni in merito agli obiettivi perseguiti dal progetto notificato, in particolare alla luce del quadro fornito dal regolamento (UE) 2022/2065.

Gli obiettivi perseguiti dal progetto notificato sono in linea con quanto previsto del regolamento (UE) 2022/2065 in tema di tutela dei minori. In particolare, come sopra anticipato si osserva che l'obiettivo perseguito dallo schema di regolamento notificato, in attuazione dell'articolo 13-bis del Decreto Caivano, è la definizione di regole di processo che i gestori di siti web e le piattaforme di condivisione video che diffondono in Italia immagini e video a carattere pornografico devono implementare per verificare l'età degli utenti, assicurando un livello di sicurezza adeguato al rischio e il rispetto della minimizzazione dei dati personali raccolti in ragione dello scopo, al fine di tutelare i minori di anni diciotto nell'accesso ai contenuti pornografici online che minano il rispetto della loro dignità e ne compromettono il loro benessere fisico e mentale, costituendo un problema di salute pubblica.

Gli obiettivi si ritengono in linea con il quadro fornito dal Regolamento (UE) 2022/2065 che ha definito, all'articolo 1, par. 1, lett. i) le piattaforme online quali: "un servizio di memorizzazione di informazioni che, su richiesta di un destinatario del servizio, memorizza e diffonde informazioni al pubblico, tranne qualora tale attività sia una funzione minore e puramente accessoria di un altro servizio o funzionalità minore del servizio principale e, per ragioni oggettive e tecniche, non possa essere utilizzata senza tale altro servizio e a condizione che l'integrazione di tale funzione o funzionalità nell'altro servizio non sia un mezzo per eludere l'applicabilità del presente regolamento". Con tale regolamento la Commissione Europea si è adoperata sul tema della tutela dei minori online, sostenendo e promuovendo l'attuazione di norme mirate; in particolare, all'articolo 28 del Regolamento DSA, si richiede che tutti i fornitori di piattaforme on line accessibili ai minori adottino misure adeguate e proporzionate per garantire un elevato livello di tutela della vita privata, di sicurezza e di protezione dei minori, anzitutto mediante l'attivazione dei meccanismi di verifica dell'età.

4. I servizi della Commissione desiderano comprendere meglio l'interazione prevista tra il progetto notificato e la legge



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

sottostante e i lavori in atto relativi alla garanzia dell'età nel contesto del comitato europeo per i servizi digitali ai sensi del regolamento sui servizi digitali, nonché il suo obiettivo di istituire una soluzione a livello dell'UE per la garanzia dell'età.

Come detto, lo schema di regolamento notificato attua le disposizioni di cui all'articolo 13-bis del Decreto Caivano. Attraverso lo schema di regolamento l'Autorità ha adottato un approccio tecnologicamente neutrale, che lascia ai soggetti tenuti alla realizzazione dei processi di garanzia dell'età, ossia i soggetti regolamentati, una ragionevole libertà di valutazione e scelta, stabilendo tuttavia i principi e i requisiti che devono essere soddisfatti dai sistemi introdotti. Tali principi, tra cui rientrano la "protezione dei dati personali", la "sicurezza", "l'intervento di un soggetto terzo indipendente" (rispetto al service provider) che fornisce la "prova dell'età", risultano coerenti con quelli stabiliti dalla Commissione Europea nell'ambito dei lavori in atto relativi alla garanzia dell'età.

Si osserva, infatti, che la Scrivente ha preso parte alla Task Force indetta dalla commissione proprio sul tema della tutela dei minori e sugli strumenti di age verification confluita di recente in uno degli 8 gruppi di lavoro (WG-6 Protection of Minors) della Commissione europea per l'attuazione e il coordinamento del DSA.

A tale proposito, viene ribadito nel documento notificato che, ai sensi dell'art.12-ter comma 3 del "Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto riguarda l'istituzione di un quadro per un'identità digitale europea", le piattaforme online di dimensioni molto grandi, come definite dal DSA, che impongono agli utenti di autenticarsi per accedere ai servizi online, dovranno accettare anche l'uso dei portafogli europei di identità digitale (EU digital wallet), su richiesta volontaria dell'utente, anche per quanto riguarda gli attributi minimi necessari per lo specifico servizio online per il quale è richiesta l'autenticazione, come la prova dell'età.

5. I servizi della Commissione prendono atto del fatto che, secondo la sezione relativa alle definizioni del progetto notificato, gli obblighi ivi stabiliti si applicherebbero ai siti web e alle piattaforme di condivisione video che diffondono e/o pubblicano in Italia di immagini e video a carattere pornografico, compresa la pubblicità. I servizi della Commissione desiderano ricevere maggiori informazioni sull'applicabilità del progetto notificato solo ai siti web e alle piattaforme per la condivisione video il cui scopo principale è la diffusione di contenuti a carattere pornografico e sulle relative modalità di determinazione. In caso negativo, i servizi della Commissione desiderano ricevere maggiori informazioni sulle modalità in cui i gestori di siti web e di piattaforme per la condivisione video dovrebbero determinare se i loro servizi sono stati utilizzati per diffondere contenuti a carattere pornografico, in particolare ai sensi dell'articolo 8 del

Si conferma che lo schema di regolamento, così come stabilito dall'articolo 13-bis del Decreto Caivano, si applica ai gestori di siti web e i fornitori delle piattaforme di condivisione video, ovunque stabiliti, che diffondono in Italia immagini, programmi e video a carattere pornografico da considerarsi soggette all'obbligo di verifica dell'età.

La stessa norma primaria prevede che i gestori di siti web e i fornitori delle piattaforme di condivisione video, che diffondono in Italia immagini e video a carattere pornografico, sono tenuti a verificare la maggiore età degli utenti, al fine di evitare l'accesso a contenuti pornografici da parte di minori degli anni diciotto.

Pertanto, il gestore di siti web e il fornitore di piattaforme di condivisione video, laddove diffonde, tra le altre cose, immagini e video di carattere pornografico, è tenuto a verificare la maggiore età.

In linea con l'articolo 8 del DSA, non sono previsti obblighi generali di sorveglianza sulle informazioni trasmesse o memorizzate da parte dei servizi intermediari.

Rivolgendosi esclusivamente a puntuali siti e VSP dedicate ad ospitare contenuti per adulti, l'obbligo riguarda la predisposizione di un sistema informatico di verifica dell'età laddove il sito o piattaforma sia a conoscenza del fatto che tramite la propria infrastruttura è possibile accedere a contenuti a carattere pornografico.

In altri termini, si tratta di una misura che non comporta alcuna vigilanza da parte degli hosting dei contenuti ospitati, ma, in linea con quanto previsto nel DSA, ha una funzione di specifica tecnica solo per quei soggetti che hanno predisposto siti internet e/o un servizio di condivisione di contenuti specificatamente dedicato ad ospitare contenuti rivolti agli adulti.

6. I servizi della Commissione accoglierebbero con favore maggiori informazioni sui risultati della sperimentazione dei meccanismi del "doppio anonimato", che ne confermino la fattibilità tecnica e la capacità di soddisfare l'esigenza di tutela della vita privata e di garantire un livello elevato di riservatezza, sicurezza e protezione. Sarebbe inoltre auspicabile chiarire se tale "doppio anonimato" rappresenti l'anonimato ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

L'Autorità non ha avviato allo stato alcuna sperimentazione dei meccanismi di garanzia dell'età basati sul principio del "doppio anonimato".

La misura del "doppio anonimato" costituisce un requisito minimo, a tutela della privacy del cittadino e pertanto rientrando nell'ambito delle tutele stabilite dal regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), volto a garantire la complessiva riservatezza dei dati e delle attività del cittadino, lasciando ai soggetti regolamentati la libertà di scegliere la particolare tecnologia da adottare.

Il doppio anonimato garantisce sia la riservatezza dei dati identificativi dell'utente (ad esempio data di nascita, dati bancari, ecc.) sia delle attività svolte on-line (ad esempio l'accesso a siti con contenuti pornografici).

Il "doppio anonimato" è un requisito che riguarda la "riservatezza rafforzata" e si riferisce all'impossibilità, da parte dei soggetti regolamentati, di identificare l'utente che utilizza la prova dell'età, di riconoscere un utente che ha già utilizzato il sistema sulla base dei dati generati dal processo di verifica dell'età e di conoscere o dedurre la fonte o il metodo per ottenere prove dell'età coinvolte nel processo di verifica dell'età di un utente nonché all'impossibilità, da parte dei soggetti che forniscono la prova dell'età, di conoscere per quale servizio sarà eseguita la verifica dell'età.

Infine, si osserva che proprio al fine di garantire l'anonimato del dato e in linea con quanto previsto dall'articolo 13-bis del decreto Caivano, AGCOM ha acquisito il favorevole parere dal Garante per la protezione dei dati sullo schema di regolamento.

7. Le autorità italiane hanno presentato una serie di requisiti minimi applicabili a tutti i sistemi di verifica dell'età, anche per quanto riguarda la rispettiva precisione ed efficacia. I servizi della Commissione accoglierebbero con favore ulteriori chiarimenti su chi e come misurerà e confermerà che una determinata soluzione è sufficientemente precisa ed efficace per una data età o fascia di età e tipo di contenuto a cui si accede.

L'Autorità ha ritenuto di non indicare, all'interno dello schema di regolamento, le soglie di tolleranza entro cui considerare validi i sistemi di garanzia dell'età. Ciò in quanto, innanzitutto, l'attività di studio, analisi e determinazione dei parametri di tolleranza, in genere estremamente complessa, è opportuno che sia effettuata a partire da misure sui sistemi realizzati. La fissazione teorica di parametri di tolleranza, senza una esperienza concreta, comporta il rischio di fissare soglie o irrealizzabili o troppo lasche. Tale posizionamento fa seguito all'ampia esperienza maturata nel settore delle comunicazioni elettroniche laddove solo in pochi casi, come l'assistenza clienti, l'Autorità ha fissato dei parametri di tolleranza, seppur a seguito di un monitoraggio sui valori concretamente raggiungibili dagli operatori.

L'Autorità ha previsto che, analogamente a quanto avviene nel settore delle comunicazioni elettroniche, in fase di prima applicazione sia opportuno che ciascun soggetto regolamentato, con il supporto del fornitore del servizio, pubblichi sul proprio sito web gli indicatori di performance appropriati e i relativi valori che lo caratterizzano.

Si chiarisce a tale riguardo, che il sistema di garanzia di età (age assurance) proposto dall'Autorità rientra nella categoria dei sistemi di verifica dell'età (age verification) in quanto fa riferimento a quei sistemi che si basano su identificatori rigidi (fisici) e/o fonti di identificazione verificate, che forniscono già di per sé un elevato grado di certezza nel determinare l'età di un utente.

Viceversa, i sistemi di cosiddetta Stima dell'età (age estimation), che l'AGCOM non ritiene conformi ai criteri di riservatezza previsti dallo schema di provvedimento notificato, si riferiscono ai metodi che stabiliscono con una certa probabilità che un utente abbia una certa età, rientri in una fascia di età o sia superiore o inferiore a una certa età. In genere i parametri di precisione ed efficacia sono definiti per tale tipologia di sistemi che, come detto, l'Autorità non ritiene conformi al provvedimento notificato.

8. La Commissione accoglierebbe inoltre con favore la conferma che tali requisiti siano applicabili solo ai sistemi di verifica dell'età di cui all'articolo 1. In caso affermativo, le autorità italiane prevedono di disporre di un'altra serie di requisiti per i sistemi di stima dell'età?

Come detto, lo schema di regolamento si applica ai sistemi di verifica dell'età caratterizzati già da un elevato grado di precisione e certezza.

9. I servizi della Commissione accolgono con favore ulteriori delucidazioni sul codice di condotta che le autorità italiane hanno menzionato nel contesto dell'allegato B: "anche a livello dell'UE si stanno intensificando gli sforzi in questo senso mediante l'adozione di un codice di condotta, in fase di analisi". A quale codice di condotta fanno riferimento le autorità



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

italiane nel presente paragrafo?

Si fa riferimento al “code of conduct on age-appropriate design” per la tutela dei minori quando utilizzano servizi e prodotti digitali, come definito nell’ambito della strategia BIK+.

10. Si invitano le autorità italiane a correggere la descrizione del codice di condotta nell’ambito della strategia per un’Internet migliore per i ragazzi (BIK+), che avrebbe dovuto riguardare la progettazione adeguata all’età e non la verifica dell’età, come indicato nella premessa dell’allegato B.

Con riferimento a quanto rilevato si osserva che l’Autorità procederà ad effettuare la correzione suggerita prevedendo la seguente disposizione nel testo: Inoltre, la nuova strategia europea per un'Internet migliore per i minorenni prevede un codice di condotta dell'UE per una progettazione adeguata all'età entro il 2024, basandosi sulle nuove norme della legge sui servizi digitali (DSA) e in linea con l'AVMSD e il GDPR.

Commissione europea

Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535

email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu